

Daniela Fiorino [daniela.fiorino@manageritalia.it](mailto:daniela.fiorino@manageritalia.it)

## DIRIGENTI TERZIARIO E LOGISTICA: LA RETRIBUZIONE DELLA 5ª SETTIMANA DI FERIE

Siamo uno studio di consulenza e vorremmo avere conferma dell'automatismo relativo all'onere di pagamento previsto per la settimana di ferie aggiuntiva rispetto alle 4 spettanti *ex lege*.

Premesso che (d.lgs 66/2003) 2 settimane devono essere godute nell'anno di maturazione e le 2 restanti entro il 18esimo mese successivo all'anno di maturazione (pena il pagamento dei relativi contributi), come va interpretata la previsione in base alla quale per la settimana aggiuntiva "l'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione"? Questo termine è infatti inferiore rispetto a quello di cui al citato decreto. Non riusciamo a comprendere il meccanismo con cui operare per individuare e retribuire la cosiddetta settimana aggiuntiva prima ancora che siano decorsi i 18 mesi utili alla fruizione delle ulteriori 2 settimane.

Inoltre, sembrerebbe esistere un orientamento consolidato della Corte suprema in base al quale è onere del dirigente stabilire i tempi di fruizione delle ferie maturate, con la conseguenza che l'obbligo retributivo a carico del datore sembra spettare solo qualora il dirigente dimostri che le necessità aziendali ne hanno precluso il godimento.

*C.F. - Roma*

Precisiamo che le disposizioni del contratto per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e quello per i dirigenti delle imprese di logistica e dei magazzini generali non coincidono con la procedura da adottare in merito all'eventuale pagamento della quinta settimana di ferie, se non goduta.

In entrambi i contratti, tuttavia, non è previsto un automatismo, poiché ai dirigenti viene riservata la facoltà di richiedere l'indennità sostitutiva per gli eventuali 5/6 giorni di residuo ferie maturati nell'anno precedente, sulla base di un'espressa previsione contrattuale, e ciò indipendentemente dal fatto che possano autodeterminarsi o meno nella fruizione delle ferie.

Per quanto riguarda la problematica relativa alle tempistiche,

il comma 1 dell'art. 10 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *d*, del d.lgs Corte suprema 19 luglio 2004, n. 213, stabilisce che il periodo minimo di 4 settimane di ferie, "salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva", va goduto per almeno 2 settimane consecutive "in caso di richiesta del lavoratore", nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Tale successivo intervento legislativo ha, di fatto, vanificato gli effetti della norma originaria, volta a garantire al lavoratore almeno 4 settimane di ferie l'anno. Al contempo, però, ha riconosciuto alla contrattazione collettiva la possibilità di disciplinare diversamente la materia, dando inoltre rilievo alla volontà del lavoratore. In base a queste considerazioni, le parti firmatarie i ccnl in parola non hanno riscontrato alcuna incompatibilità tra le disposizioni contrattuali e quelle di legge che sono, quindi, sostituite da una condizione di miglior favore per il lavoratore.

Per completezza di informazione, riportiamo qui di seguito la normativa contrattuale da prendere a riferimento.

### **Ccnl terziario – accordo 21 luglio 2016 – art. 13, comma 6**

Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di 4 settimane, (art. 10, d.lgs 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni e integrazioni). L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.

### **Ccnl logistica – testo unico 8 gennaio 2014 – art. 9, comma 2**

Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di 4 settimane, (art. 10, d.lgs 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni e integrazioni), dalla relativa indennità per ferie non godute. A tal fine al dirigente è fatto obbligo di segnalare all'azienda il periodo di ferie eccezionalmente non fruito e l'azienda darà atto di ricezione della comunicazione. In tal caso, qualora il dirigente non avanzi per iscritto diversa richiesta, gli verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla normale retribuzione, di fatto da versarsi entro il secondo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza delle ferie.